ORIGINALE
Avv. SILVIA CANNOVALE PALERMO
C.so Duca degli Abruzzi n. 78 10129 Torino
Tel. 011.597162 - Fax 011.5083079
silviacannovale@katamail.com
silviacannovalepalermo@ordineavvocatiroma.org

COPIA COPIA ORIGINALE

2371/15

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

per

Il Dott. **ANTONIO MARCHISIO**, nato a Milano il 23.10.1957 e residente in Torino (TO), corso Re Umberto n. 138, Cod. Fisc. MRCNTN57R23F205K elettivamente domiciliato in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 78, presso lo studio dell'Avv. Silvia Cannovale Palermo, Cod. Fisc. CNNSLV75D60H501H, n. fax 0115083079 – PEC *silviacannovalepalermo@ordineavvocatiroma.org*, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso **ricorrente**

contro

- **M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/a
- **Ufficio Regionale Scolastico per il Piemonte**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino corso Vittorio Emanuele n. 70

resistenti

premesso che

1. Il Dott. Antonio Marchisio, laureato in matematica nel 1981 ha frequentato presso l'Università di Torino il corso biennale SSIS ed ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A047 (Matematica presso la scuola Secondaria Superiore) nel maggio 2009;

2. Il medesimo è stato regolarmente inserito nella GAE (graduatoria ad esaurimento) della Provincia di Torino per il periodo 2010/2011 e, successivamente in quella relativa al triennio 2011/2014;

3. Il Dott. Marchisio ha costantemente svolto attività di supplenza presso la scuola secondaria superiore per la classe A47 dall'anno 2010 sino a tutt'oggi.

4. In particolare, per il periodo relativo al dicembre 2013 – giugno 2014 il ricorrente era supplente presso l'Istituto Colombatto di Torino ed in carica sino al termine delle attività scolastica (estate del 2014).

5. Anche per l'anno scolastico 2014-2015 il ricorrente sta continuando a svolgere attività di supplenza presso n. 2 Istituti (Alb Steiner e I.I.S. Sella-Aalto-Lagrange) con scadenza degli incarichi alla fine giugno 2015.

6. Le iscrizioni in graduatoria per il biennio 2010/2011 e per il successivo triennio 2011/2014 sono state puntualmente aggiornate e confermate da parte del Dott. Marchisio facendo seguito all'emanazione dei relativi decreti ministeriali. Il docente alla data del 02.08.2013 risultava avere un punteggio in graduatoria di n. 63 punti;

7. con decreto ministeriale n. 235 del 01 aprile 2014 art. 1 ed art. 9 venivano disposte le modalità ed i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, ivi stabilendo il termine del 10 maggio 2014 (successivamente prorogato al 17 maggio) per la presentazione delle domande *on line* (la domanda poteva essere trasmessa unicamente in via telematica);

8. a causa di problematiche di natura tecnica (riscontrata impossibilità ad accedere al sito on line in prossimità della scadenza per problemi tecnici di connessione dovuti all'eccessivo intasamento del sistema) il ricorrente non riusciva ad inoltrare la domanda telematica;

9. le graduatorie provvisorie venivano pubblicate con decreto prot. n. 3/emergenza in data 28 luglio 2014 ed in tal sede il Dott. Marchisio veniva a conoscenza della cancellazione del suo nominativo dalla graduatoria;

10. il medesimo inoltrava pertanto richiesta di reinserimento in graduatoria ai sensi dell'art. 1 bis legge 143/2004, tramite mail del 01 agosto 2014 e successivamente mediante racc.ta a.r. del 20 agosto 2014;

11. la graduatoria definitiva di ogni ordine e grado veniva pubblicata in data 22 agosto 2014 con decreto prot. n. 7608 ed in tal sede veniva confermata la **cancellazione definitiva** del ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento;

12. con racc.ta a.r. in data 18.09.2014 inoltrata tramite la UIL Scuola Piemonte, il ricorrente chiedeva l'esperimento del tentativo di conciliazione avanti all'Ufficio Scolastico Provinciale per il Piemonte;

13. il tentativo di conciliazione, svoltosi avanti al predetto Ufficio in data 18 febbraio 2015 sortiva esito negativo in quanto l'Amministrazione dichiarava di non voler conciliare.

14. attualmente il Dott. Marchisio ha potuto effettuare esclusivamente iscrizione nelle graduatorie di Istituto in II° fascia.

* * * * *

Tanto premesso, il **Dott. Antonio Marchisio**, rappresentato e difeso *ut supra,* chiede che venga accertato e dichiarato il suo diritto al reinserimento nella GAE I° fascia per il triennio 2014/2017 dalla quale è stato illegittimamente cancellato in via definitiva per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Diritto da parte del ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento di prima fascia per il triennio 2014/2017. Illegittima cancellazione defintiva del docente dalla graduatoria ad esaurimento. Parziale disapplicazione dell'art. 1 D.M. 235/20140. Violazione del principio di buona fede e correttezza della P.A.

Come in premessa dedoto, il Dott. Marchisio ha costantemente svolto – dal 2010 ad oggi - attività di supplenza presso la scuola secondaria superiore per la classe A47 matematica.

Per il periodo relativo al dicembre 2013 – giugno 2014 (periodo in cui è intervenuto il D.M. n. 235 del 2014) il ricorrente era supplente presso l'Istituto Colombatto di Torino ed ivi è rimasto in carica sino al termine del periodo scolastico.

Anche in relazione al successivo anno scolastico 2014-2015 il ricorrente sta continuando a svolgere attività di supplenza presso n. 2 Istituti con incarichi scadenti a fine giugno 2015.

La storia lavorativa relativa all'attività di docente svolta da parte del dott. Antonio Marchisio ed il punteggio dal medesimo raggiunto nel giugno 2013 (pari a n. 63 punti) confermano – già *ipso iure* - il suo pieno ed incontestabile diritto ad essere inserito nella GAE per il trienni 2014/2017 come, peraltro, era già sempre avvenuto negli anni precedenti.

Il D.M n. 235 del 2014 all'art. 1 recante le disposizioni per l'Aggiornamento delle

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo alla lett. B) prevede testualmente che "*la permanenza a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità e con i termini di cui al successivo articolo 9.* ***La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla gradutaoria".***

Il successivo art. 9 comma 2 stabilisce inoltre che la domanda da parte dell'interessato possa essere inoltrata unicamente via *web*.

Tale norma si pone tuttavia in netto contrasto con la legge n. 143 del 2004 che prevede all'art. 1 bis che l'interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento nella graduatoria ad esaurimento entro un determinato termine, pena la cancellazione dalla stessa.

Prevedendo tuttavia nel contempo che "*a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

In tale ultimo caso, l'interessato viene quindi reinserito nella GAE con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

La successiva legge n. 296 del 2006 ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti (di cui alla legge 143 del 2004) in graduatorie ad esaurimento, così bloccando i nuovi inserimenti per il futuro ma non anche escludendo il diritto al recupero di chi era già collocato in graduatoria, come nel caso del Dott. Marchisio.

L'art. 1, comma 1 bis della L. n. 143 del 2004 è ancora in vigore nella sua interezza non essendovi stata alcuna abrogazione di tale norma da parte della legge successivamente intervenuta.

Il fatto che la legge n. 296 del 2006 abbia bloccato i nuovi inserimenti per il futuro non ha infatti in alcun modo precluso la possibilità di un rientro in graduatoria per chi – come il ricorrente – ne sia stato cancellato.

Non risulta, invece, nel D.M. 235/2014 (atto di grado inferiore rispetto alla legge nazionale) la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso la richiesta di reinserimento (prevista invece nella citata legge n. 143/2004) onde evitare la cancellazione definitiva del docente dalla GAE.

Secondo la legge nazionale, la presenza in graduatoria è condizionata dall'espressa

volontà da parte dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime.

Nel testo della normativa nazionale primaria, l'omessa domanda è pertanto sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie.

Trattasi tuttavia di una esclusione non "assoluta" potendo gli interessati, nel termine assegnato, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Né d'altronde si può ragionevolmente affermare che il docente che **già figurava in graduatoria** sia obbligato a riaffermare una volontà di fatto già espressa a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria stessa.

Non è pertanto certamente corretto "*determinare l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia – anche incolpevole – tenuta dagli interessati .... Gli interessati in questione appartengono al cosiddetto* ***personale precario****, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime (cfr. Consiglio di Stato 14.07.2014, Tribunale di Latina 14 maggio 2013)*"

La legge 143 del 2004 si pone, quindi, come norma intesa a salvaguardare il principio di affidamento proprio di quei soggetti che erano già inclusi nelle graduatorie.

La "cancellazione definitiva", illegittimamente adottata nei confronti del ricorrente omette di tener conto del disposto di cui al citato art. 1 bis secondo il quale è consentito – a domanda dell'interessato – il **reinserimento** in graduatoria ed il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Da tutto quanto precede ne consegue l'illegittimità del DM 235 2014 art. 1 laddove esclude tale garanzia partecipativa prevista dal legislatore in favore del docente.

Né d'altronde, può considerarsi conforme alle basilari regole di correttezza e buona fede da parte della P.A. il fatto di dover onerare un docente (vieppiù precario) che già era inserito in graduatoria a dover riaffermare una volontà che aveva già costantemente espresso in precedenza (come nel caso di specie era avvenuto per le precedenti GAE degli anni 2010/2011 e 2011/2014).

Per tali ragioni, a parere della scrivente difesa, la cancellazione definitiva del Dott.

Marchisio dalla GAE è del tutto arbitraria ed illegittima oltreché gravemente lesiva della posizione lavorativa del docente che per anni ha svolto diligentemente la propria attività (e continua a svolgerla tuttora) e – di punto in bianco e senza alcuna ragione di fatto o di diritto – si è visto privare del proprio diritto alla permanenza in graduatoria.

A seguito della c.d. "*contrattualizzazione del pubblico impiego*" la P.A. ha infatti abbandonato la tradizionale posizione di supremazia nei confronti dei dipendenti pubblici, collocandosi in posizione paritetica nei confronti dei questi ultimi.

La Pubblica Amministrazione – a seguito dell'istanza di reinserimento immediatamente presentata dal docente dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed ancor prima della pubblicazione delle graduatorie definitive – avrebbe dovuto ragionevolmente accogliere la sua richiesta, tempestivamente inoltrata.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, con un gravissimo ed irreparabile danno nei confronti dell'esponente il quale attualmente si trova inserito solo ed esclusivamente nelle graduatorie di istituto ed in fascia II° anziché in fascia I° come invece dovrebbe essere da suo legittimo diritto.

La definitiva esclusione dalla graduatoria comporta altresì, ai danni del ricorrente, la perdita della possibilità di essere immesso nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

Il D.M. 235 del 2014 è pertanto illegittimo (e dovrà quindi essere disapplicato) laddove non ha consentito al Dott. Marchisio di presentare (in modo peraltro del tutto tempestivo) la richiesta di reinserimento nella GAE per il triennio 2014/2017.

Sul punto è costante e consolidata la giurisprudenza in *in subiecta materia* nel ritenere che i D.M. emanati dal MIUR per stabilire le modalità di presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza in graduatoria siano del tutto illegittimi laddove prevedano una cancellazione defintiva dagli elenchi (introducendo in tal modo un'ipotesi di **decadenza** non legislativamente prevista) per quei docenti – già presenti nelle precedenti graduatorie - che non abbiano formulato un'ulteriore manifestazione di volontà volta a confermare una volontà già espressa per gli anni precedenti (cfr., vedasi, tra le tante, Tribunale di Foggia 10.11.2011; Tribunale di Cassino 15.07.2014; Tribunale di Frosinone 23 luglio 2014; Tribunale di Latina 14 maggio 2014; Tribunale di Firenze 17 maggio 2013).

Il diritto del ricorrente deriva dal fatto che il diniego dell'amministrazione al

reinserimento in graduatoria è stato effettuato in violazione dell'art. 1 comma bis della legge 143/2004 (norma che doveva essere applicata integralmente anche nell'ultimo periodo laddove prevede il reinserimento dopo la cancellazione temporanea per assenza di una domanda intermedia di aggiornamento della gradutoria) nonché dei principi di cui alla legge 241/90 ed artt. 3 e 97 Cost. relativi alla buona fede e correttezza della P.A.

I provvedimenti amministrativi (nella specie, Decreti Ministeriali) non possono infatti validamente né efficacemente confliggere con la legge, dovendo essere in tal caso disapplicati, con conseguente condanna del MIUR a reinserire in graduatoria il docente illegittimamente cancellato in via definitiva dalla stessa.

*** *** ***

Il Dott. Antonio Marchisio - così come sopra rappresentato difeso - insta affinchè l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti testuali

CONCLUSIONI

Nel merito ed in via principale,

stante la cancellazione definitiva del Dott. Antonio Marchisio dalla Graduatoria ad Esaurimento della provincia di Torino, in I° fascia (classe A47 matematica, scuola secondaria superiore) per il triennio 2014/2017 - previa parziale disapplicazione del D.M. n. 235 del 2014 art. 1 laddove prevede la cancellazione definitiva dalla Graduatoria ad Esaurimento nei confronti dei soggetti che non abbiano inviato telematicamente la domanda di inserimento entro i termini ivi previsti (nella specie 17.05.2014) - accertata la illegittimità del D.M. 235/2014 per tutte le ragioni che precedono:

a) accertare e dichiarare il diritto da parte del Dott. Antonio Marchisio al reinserimento nella Graduatoria ad Esaurimento fascia I° scuola secondaria di II° grado per la Provincia di Torino per il triennio 2014/2017;

b) conseguentemente, condannare il MIUR ad inserire e confermare il ricorrente nella Graduatoria ad Esaurimento fascia I° scuola secondaria di II° grado per la Provincia di Torino (classe A47 di matematica) con il punteggio aggiornato in base a titoli ed ai servizi dal medesimo maturari successivamente al 01.08.2013 e sino ad oggi.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato che

si dichiara antistatario.

Ai fini dell'art. 76 DPR 115/2002, così come modificato dal D.L. 6.7.2011 n. 98, si dichiara la presente causa ha valore indeterminato e il contributo unificato versato è di € 259,00 così come disposto dall'art. 37 comma 6

Sempre in via istruttoria, si deposita:

1) D.M. 235/2014;
2) Graduatoria provinciale 2011;
3) Graduatoria provinciale definitiva del 02.08.2013.
4) Graduatoria di istituto 2014
5) Elenco contratti (sito istanze on-line);
6) Supplenze effettuate dal 2009 al 2015
7) Richiesta reinserimento in graduatoria inoltrata via mail in data 01.08.2014;
8) Richiesta di reinserimento in graduatoria racc.ta a.r. in data 20.08.2014;
9) Graduatorie definitive pubblicate in data 22 agosto 2014;
10) Istanza tentativo conciliazione;
11) Verbale di mancata conciliazione;
12) Sentenze di merito.

Torino, addì 24 marzo 2015

Avv. Silvia Cannovale Palermo

Io sottoscritto Antonio Marchisio delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, nonché di esecuzione, l'Avv. Silvia Cannovale Palermo conferendole ogni più ampia facoltà di legge, in particolare quella di conciliare, transigere, quietanzare, rinunziare, proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, sottoscrivere a mio nome atti di appello, di precetto, di chiamata in causa, di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.

Dichiaro di essere stato informato della facoltà, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2010, di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto medesimo il tutto come modificato dalla legge n. 98/2013 art. 84.

Autorizzo, altresì, detti difensori all'uso e trattamento dei miei dati e documenti personali e sensibili ai fini di giustizia ai sensi dell'art. 10 L. 675/96 e successive modifiche.

Eleggo domicilio presso lo studio sito in Torino corso Duca degli Abruzzi n. 78

Antonio Marchisio

V° per autentica

Depositato in cancelleria il 25-3-015
F.to L'assistente giudiziario ~~Filomena Pasculli~~
R. Perino

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE

- letto il ricorso che precede,
- visto l'art. 415 c.p.c.,
- fissa udienza di discussione avanti a sé alli 12-1-2016

ore 9,00, aula 2311d, piano secondo, corso Vittorio Emanuele II, n. 130 Palazzo di Giustizia Torino.

Avverte la convenuta che la costituzione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di comparsa di costituzione in Cancelleria a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.

Torino 30 MAR. 2015

IL GIUDICE
F.to Clotilde FIERRO

L'Assistente Giudiziario
F.to Renata Maria Perino

Depositato in Cancelleria il 30 MAR. 2015
L'Assistente Giudiziario
F.to Renata Maria Perino

E' copia conforme all'originale
Torino, 30 MAR. 2015
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renata Maria PERINO